



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO in particolare l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

VISTO altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, secondo cui:



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

-co.1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. g), della citata legge n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

-co.2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il d.P.R. 1.02.2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co.140, del d.l. 3.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 luglio 2011 (prot. n. 94) con il quale l'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma, è stata autorizzata ai sensi del predetto art. 11 del d.P.R. 212/2005 ad attivare il corso accademico di primo livello in "Costume e moda";



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la nota direttoriale prot. n. 8093 del 20.6.2016, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 dell'1.2.2021, con la quale sono state dettate le "indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212";

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la nota prot.n. 3526/2021 del 6/07/2021, assunta in pari data al prot. DGSINFS n.19698, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 134 del 21/06/2021 in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM, decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. SGMUR n. 398 del 22/03/2022, con il quale è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma;

VISTA la nota prot. DGFIS n.9918 del 2/8/2022, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 18559 recante le "Indicazioni operative per la valutazione periodica delle Istituzioni autorizzare ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie Legalmente riconosciute – anno 2022";

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 1801 dell'1.02.2023, con la quale sono state dettate "le indicazioni operative per l'accREDITamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi - A.A. 2023/2024";

VISTA la nota prot. DGSINFS n. 4012 del 3.3.2023, recante "AccREDITamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master - a.a. 2023/2024 – Differimento termine per la presentazione delle nuove proposte di accREDITamento", con la quale "il termine perentorio per la presentazione di nuove proposte di accREDITamento dei corsi" è stato differito;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento de quo attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma, ha avanzato la proposta di nuova attivazione del corso di diploma



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

accademico di primo livello in “Mestieri delle industrie della moda e del costume” (DAPL 06), per l’anno accademico 2023/2024;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, inerenti rispettivamente la seduta del 24/11/2022 e del 25/01/2023, dell’Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma, con le quali è stata approvata la proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Mestieri delle industrie della moda e del costume” (DAPL 06), per l’anno accademico 2023/2024;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell’Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma, riportata nella nota del 16/02/2023, nella quale si attesta l’assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell’Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma, riportata nella nota del 16/02/2023, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

VISTO il parere reso dal CNAM nell’adunanza del 15 maggio 2023, delibera prot. n. 421/2023/OFF, con la quale è stato richiesto un supplemento di istruttoria in merito alla proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Mestieri delle industrie della moda e del costume” (DAPL 06), avanzata dall’Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma;

CONSIDERATE le integrazioni istruttorie effettuate dall’Istituzione a mezzo di caricamento sul portale telematico CINECA;

VISTO il parere reso dal CNAM nell’adunanza del 21 giugno 2023, delibera prot. n. 1261/2023/OFF, con la quale è stato formulato parere favorevole in merito al requisito della “conformità all’ordinamento didattico”, richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Mestieri delle industrie della moda e del costume” (DAPL 06) avanzata dall’Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma;

VISTA la nota prot. n. 3813/2023 del 12/09/2023, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 15768, con la quale l’ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell’adunanza dell’11/09/2023, delibera prot. n. 207, in merito al requisito “dell’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare” richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in “Mestieri delle industrie della moda e del costume” (DAPL 06) avanzata dall’Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all’esito dell’istruttoria svolta, propone l’adozione del provvedimento di autorizzazione all’attivazione del corso accademico di cui all’istanza citata;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma, ad attivare il nuovo corso di diploma accademico di primo livello in "Mestieri dell'industria della moda e del costume" (DAPL 06), a decorrere dall'anno accademico 2023/2024;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024, l'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, ad attivare senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso di diploma accademico di primo livello in "Mestieri dell'industria della moda e del costume" (DAPL06).

2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituto denominato Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma, relativamente alla tabella annessa, è integrato con l'inserimento del corso di studi di nuova attivazione per il conseguimento del diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8.7.2005, n. 212.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Art. 5

L'istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, con sede in Roma, è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini